

Delibera n. 463 del 26 novembre 2025

Parere motivato ai sensi dell'articolo 220 comma 3 d.lgs. 36/2023

Fascicolo 4999/2025

Oggetto

Verifica ex art. 220 d.lgs. 36/2023 - L25005 - NEXT GENERATION EU "PNRR - D.M. 530/2021 - MISURA M2C2 - 4.1.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN HUB DI RICARICA PER BUS ELETTRICI ALLA VIA *omissis*

Riferimenti normativi

Artt. 14, 44, 59 e 100 del d. lgs. n. 36/2023; art. 40, comma 1-bis, Allegato II.12 al d. lgs. n. 36/2023; artt. 21 e 22 Allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023;

Parole chiave

Appalto integrato, requisiti di partecipazione, requisiti dei professionisti, divieto introduzione ulteriori requisiti non previsti dall'ordinamento, offerta consapevole, progettazione, PFTE

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il *"Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, adottato con Delibera ANAC 268/2023;

Visti gli esiti istruttori del procedimento in oggetto, condotto dall'Ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e pareri motivati.

1. La lex specialis di gara e le risultanze istruttorie

Con esposto acquisito al prot. ANAC I n. 140400 del 6 novembre 2025, è stata trasmessa una segnalazione in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esaminata la documentazione di gara pubblicata sulla PAD in uso alla stazione appaltante¹, al fine

di valutare la sussistenza di margini di intervento, con nota prot. U. n. 144726 del 18 novembre 2025, l'Autorità ha formulato una richiesta di informazioni preliminare alla stazione appaltante, da questa riscontrata con note prot. I. nn. 145870 del 21 novembre 2025 e 146374 del 24 novembre 2025.

L'istruttoria complessivamente condotta sulla documentazione di gara, esaminata anche alla luce dei riscontri forniti dall'ente e dei chiarimenti resi, ha evidenziato alcune manifeste violazioni, sussumibili nell'alveo applicativo della fattispecie legittimante dell'art. 6 co. 1 lett. i)² del *"Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, adottato con Delibera ANAC 268/2023, che giustificano l'adozione di un parere motivato ex art. 220 co. 3 d.lgs. 36/2023, oltre che una ulteriore criticità da evidenziare nel presente parere motivato in ottica di collaborazione con la stazione appaltante, anche al fine di orientare l'operato della stessa in prospettiva della eventuale riedizione della gara e di futuri affidamenti.

In tal senso appare opportuno riepilogare i tratti caratterizzanti dell'affidamento in questione.

La procedura aperta in esame, finanziata con risorse PNRR, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro triennale per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di un hub di ricarica per bus elettrici, per un importo complessivo stimato di € 12.000.000,00 per lavori e € 150.000,00 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il bando di gara è stato pubblicato su piattaforma PVL in data 6 agosto 2025, con termine di scadenza delle offerte previsto per il 28 agosto 2025. La procedura è stata aggiudicata con determinazione del 8 ottobre 2025, pubblicata in data 14 novembre 2025, stante i ribassi particolarmente consistenti presentati dall'operatore economico (ribasso percentuale da applicarsi al corrispettivo relativo alle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari all' 80,01%; ribasso percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi pari al 25,71% da applicarsi

¹ omissis

² "clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza".

sull'elenco prezzi dei lavori, con esclusione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza).

Dall'esame della documentazione di gara è dunque sinteticamente emerso che:

- non è stato adottato un progetto a base di gara; la progettazione esecutiva (e la conseguente esecuzione contrattuale) dovrà essere completata dall'aggiudicatario in seguito alla redazione del PFTE a cura della stazione appaltante;
- il disciplinare di gara, all'art. 6.3.1, tra i requisiti di partecipazione dei professionisti richiede *“c) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte l'importo di progettazione e, quindi, almeno pari a € 300.000,00”*;

Al riguardo, si contestano alla stazione appaltante le seguenti gravi criticità, per tali motivi in

DIRITTO

2. Violazione dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice. Illegittimità dell'art. 6.3.1, lett. c), del disciplinare di gara

2.1) Appare illegittima la previsione dell'art. 6.3.1, lett. c), del disciplinare di gara, per la quale, in relazione ai requisiti speciali di partecipazione dei professionisti, è richiesto *“un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte l'importo di progettazione e, quindi, almeno pari a € 300.000,00”*.

2.2) Al riguardo, occorre innanzitutto inquadrare la normativa di riferimento, costituita dall'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice, come modificato dal decreto correttivo n. 209/2024.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, *“nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto”*.

Nel caso di specie, nell'ambito dell'appalto integrato di cui in oggetto, la stazione appaltante ha richiesto, quale comprova del requisito speciale di capacità economico-finanziaria dei professionisti, un fatturato globale pari ad almeno due volte l'importo stimato della progettazione. Appare dunque del tutto evidente come tale previsione rappresenti una palese limitazione della concorrenza, nella misura in cui è richiesto in concreto un requisito di partecipazione sensibilmente più rigoroso (il doppio) rispetto

di quello imposto dalla normativa di riferimento, con conseguenti effetti negativi anche in termini di partecipazione.

2.3) In proposito, giova premettere in primo luogo che, in tema di appalto integrato, la disposizione generale di riferimento è rappresentata dall'art. 44 del d.lgs. 36/2023, per il quale *“1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato...3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione...”*.

La normativa di riferimento definisce dunque l'appalto integrato come un contratto misto, avente ad oggetto l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario di due distinte prestazioni contrattuali: il servizio di progettazione (esecutiva) e l'esecuzione dei lavori. Non a caso, come evidenziato anche in un recente parere dell'Autorità (cfr. Delibera ANAC n. 506 del 6 novembre 2024), *“la natura mista del contratto richiede, al concorrente che intenda prendere parte alla procedura di gara, di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione ad entrambe le prestazioni contrattuali; analogamente, il concorrente sarà tenuto ad indicare in sede di offerta economica il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori”*.

Ne consegue che all'appalto in questione, in qualità di contratto misto, si applica anche la disposizione dell'art. 14, comma 18, ultimo periodo, del Codice, per cui *“l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto”*.

Relativamente a tali requisiti di partecipazione - che nell'ambito dei servizi tecnici sono prescritti dal prima citato art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice - l'Autorità ha chiarito in diverse occasioni (cfr. da ultimo Delibera 284/2025 e 430/2025), che *“appare quindi evidente l'intento del legislatore di prescrivere un limite netto alla discrezionalità dell'Amministrazione di imporre ai candidati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti; In tal senso, la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile, perché il comma 12 dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall'art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le stazioni appaltanti “richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti” nel medesimo art. 100”* (vd. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 386)” (Delibera Anac 395/2024).

2.4) Ne consegue che, relativamente all'appalto in oggetto, la richiesta del requisito di capacità economica-finanziaria di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura per un importo almeno pari a 2 volte l'importo di progettazione si pone in contrasto con la normativa di riferimento, limitando ex se la concorrenza e la

partecipazione di operatori economici che intendano avvalersi di progettisti (associati o indicati) che, pur avendo maturato un volume di affari pari o superiore all'importo della progettazione (€ 150.000,00), non abbiano maturato il più rigoroso requisito di capacità imposto dal disciplinare (€ 300.000,00).

A tal fine, occorre altresì precisare che - diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante nella nota di controdeduzioni del 24 novembre 2025 - il riferimento al "*valore stimato dell'appalto*", contenuto nel citato art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice, nel caso di specie, non può che essere interpretato come riferimento al valore della progettazione, trattandosi di appalto integrato. A tal proposito, si osserva in primo luogo che la citata normativa è astrattamente costruita per individuare i requisiti di partecipazione dei professionisti nell'ambito di appalti di soli servizi tecnici, nei quali il valore dell'appalto coincide con l'importo pagabile al professionista quale corrispettivo del valore della progettazione.

Considerato che - sulla base di quanto sopra rappresentato - l'appalto integrato costituisce un appalto misto, nel quale la componente di progettazione assume un valore autonomo (nella fattispecie pari ad euro 150.000,00), la richiesta del requisito di capacità economica non può dunque che rapportarsi al solo valore della progettazione; diversamente ragionando, ed applicando dunque letteralmente il parametro normativo del citato comma 1-bis dell'art. 40 del "*valore stimato dell'appalto*" - in accordo alla tesi propugnata dalla stazione appaltante - si arriverebbe all'assurda ed irragionevole conclusione per cui, nella gara in oggetto, risulterebbe legittima addirittura la richiesta di un fatturato globale pari al valore dei lavori (10 milioni di euro), a fronte di una progettazione dal valore di oltre 60 volte inferiore (150.000 euro).

2.5) Alla luce di quanto sopra rappresentato, è dunque di chiara evidenza la circostanza che – a comprova della stabilità economica e finanziaria degli operatori economici nell'ambito dei servizi tecnici – la richiesta di un requisito di fatturato doppio rispetto a quello imposto dalla normativa di riferimento appare del tutto ultronea, e come tale potenzialmente limitativa della partecipazione, a nulla rilevando che in concreto non siano state proposte impugnazioni al disciplinare di gara; l'introduzione di tale requisito sproporzionato, infatti, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l'aumento considerevole del valore richiesto (il doppio di quello effettivo) riduce la platea dei potenziali concorrenti e comunque ne rende più complessa la partecipazione.

Ne consegue la piena sussumibilità della violazione nell'alveo applicativo della grave violazione prevista dell'art. 6 co. 1 lett. i) del "*Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", adottato con Delibera ANAC 268/2023 e che legittima l'adozione di un parere motivato, ex art. 220 co. 3 d.lgs. 36/2023.

3. Violazione dell'art. 44, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023. Assenza di PFTE posto a base di gara.

3.1) Come evidenziato in premessa, la procedura in esame è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro della durata di anni tre, con un unico operatore economico, per l'affidamento congiunto, tramite successivi contratti attuativi, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

L'oggetto del contratto è meglio specificato nel disciplinare di gara (par. 3.1), ai sensi del quale *“L'accordo quadro ha per oggetto la progettazione, esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di ricarica di bus elettrici... L'affidamento dei singoli contratti attuativi di progettazione esecutiva (incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ed esecuzione dei lavori avverrà sulla base dei relativi progetti di fattibilità tecnico-economica predisposti dalla stazione appaltante.... Le attività previste sono le seguenti: a) la redazione del progetto esecutivo, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dell'Allegato I.7 allo stesso decreto e di tutte le leggi e norme di settore, in conformità al progetto di fattibilità tecnico – economica predisposto ed approvato a cura della stazione appaltante. Il progetto esecutivo, redatto e consegnato alla stazione appaltante con le modalità e nei termini di cui al capitolato speciale, verrà verificato ai sensi della normativa vigente ed approvato prima della consegna dei lavori”*.

Dunque, come desumibile dalla documentazione di gara, l'impianto della procedura di affidamento, per come imbastito dalla stazione appaltante, non contempla un PFTE posto a base di gara, sul presupposto – ribadito dalla medesima stazione appaltante nell'ambito dei chiarimenti resi agli operatori economici, pubblicati su PAD tra la documentazione relativa all'affidamento³, e in riscontro alla richiesta istruttoria dell'Autorità – per cui le informazioni fornite dall'Amministrazione, in particolare nella Relazione generale, sono state ritenute sufficienti per la corretta formulazione dell'offerta.

3.2) Al riguardo, si evidenzia, dunque, una grave violazione della normativa di riferimento, rappresentata in primo luogo dal citato art. 44, comma 1, del Codice, che - come peraltro riportato al precedente par. 2.3) - impone la sussistenza di un **PFTE approvato** da porre a base del successivo affidamento di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.

³ FAQ N. 2 E RELATIVA RISPOSTA - FAQ N. 2: si chiede se esiste, ed eventualmente dove sia possibile visionarlo, il PFTE a base gara da cui sono stati estrapolati il CSA e l'Elenco Prezzi. ...RISPOSTA A FAQ N. 2: Come riportato nei documenti di gara, l'accordo quadro ha per oggetto la progettazione, esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di ricarica di bus elettrici... ai sensi degli artt. 44 e 59 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L'affidamento dei singoli contratti attuativi di progettazione esecutiva (incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ed esecuzione dei lavori avverrà sulla base dei relativi progetti di fattibilità tecnico-economica che saranno predisposti dalla stazione appaltante. Pertanto **non è presente un PFTE posto a base dell'accordo quadro e le informazioni fornite dall'Amministrazione ed in particolare quanto riportato nella Relazione generale si ritengono sufficienti per la corretta formulazione dell'offerta.**

Tale violazione è inoltre manifesta in considerazione del novero delle disposizioni individuate in tema di contenuto della progettazione dall'Allegato I.7 al Codice, che specifica la portata dei livelli progettuali applicabili all'art. 44 del d. lgs. n. 36/2023, dettagliando, in particolare che:

- *“nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnicocostruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati”* (art. 21, comma 1), peraltro con alcuni contenuti minimi precisati dal successivo comma 2;
- *“Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica”* (art. 22, comma 7).

Altro limite normativo è rappresentato dalla disciplina della verifica della progettazione, per cui, ai sensi dell'art. 42, comma 1, ultimo periodo del d. lgs. 36/2023, in caso di appalto integrato, *“la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori”*.

3.3) Non sussistono, dunque, dubbi in ordine alla necessità che la progettazione preliminare di fattibilità tecnica ed economica sia posta a base di un affidamento in appalto integrato. In questi termini, l'assenza di un progetto a base di gara si pone allora in violazione della concorrenza, nella misura in cui non consente agli operatori economici di presentare offerte consapevoli, non risultando specificati neppure i contenuti minimi della successiva progettazione esecutiva da realizzare e le conseguenti caratteristiche dell'opera e a nulla rilevando, sotto tale profilo, la circostanza per cui l'affidamento *de qua* sia da aggiudicare mediante accordo quadro, elemento questo che, al contrario, sembra invece aggravare la criticità di cui trattasi. Al riguardo, occorre infatti ribadire che l'accordo quadro *“costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste [...] in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da*

acquistare [...]” (Tar Lazio, Roma, III, 8633/2023; in termini Cons. Stato, V, 5785/2021).

In particolare, l'accordo quadro con unico fornitore postula la esatta predeterminazione delle condizioni caratterizzanti l'oggetto della prestazione (e cioè che l'oggetto dell'affidamento sia chiaro e completo) e vieta l'introduzione di successive modifiche sostanziali (art. 59 co. 1 d.lgs. 36/2023).

Diversamente, quando viene posto a base di gara un accordo quadro incompleto (in cui è rinviata ad un momento successivo la esatta – comunque parziale - determinazione delle prestazioni), dovrà farsi ricorso all'accordo quadro con riapertura del confronto competitivo, ai sensi dall'art. 59 co. 4 lett. b) d.lgs. 36/2023 (Delibera 453/2023).

In tal senso, l'Autorità ha osservato che *“alla luce della definizione di accordo quadro (“l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”), il ricorso a tale strumento pare presupporre che **siano stabilite tutte le condizioni dell'affidamento** e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante. Ciò, in particolare, dovrebbe valere quando l'accordo quadro sia stato sottoscritto con un unico aggiudicatario, in quanto l'ipotesi in cui lo stesso non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture è riferita - nell'art. 5 comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 - solo all'accordo sottoscritto con più operatori economici, tra i quali, infatti, è necessario riaprire il confronto competitivo. Peraltro, anche in quest'ultima ipotesi sono solo alcuni termini della prestazione a poter essere definiti nella fase successiva in cui è aggiudicato il singolo contratto”* (Delibera 483/2018; cfr. anche Atto del Presidente dell'Autorità del 6.12.2023, più di recente nello stesso senso e con specifico riferimento ad affidamenti finanziati con fondi PNRR).

Le esposte considerazioni, seppur relative al d.lgs. 50/2016, appaiono pacificamente estensibili all'accordo quadro previsto dal d.lgs. 36/2023, stante la sostanziale continuità di disciplina tra i due codici.

In sintesi, può ritenersi che in caso di realizzazione di nuove opere, in cui il progetto a base di gara sia incompleto (o peggio assente, come nel caso di specie), non sia legittimo il ricorso all'accordo quadro con unico fornitore, ex art. 59, co. 1 e co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.

3.4) Peraltro va soggiunto come l'Autorità abbia in più riprese evidenziato come l'assenza del progetto a base di gara possa avere impatti negativi in termini di concorrenza, sia potenzialmente dando luogo a minore partecipazione, sia incidendo sulla ottimale formulazione delle offerte presentate, non essendo definibili a priori per

i concorrenti i contenuti (quantitativi e qualitativi) della progettazione esecutiva e dell'opera da realizzare (cfr. da ultimo Delibera ANAC n. 435 del 5 novembre 2025). Tale circostanza è, a tal riguardo, particolarmente evidente nella gara in esame, per la quale gli importi connessi alla progettazione esecutiva saranno individuati all'esito delle preliminari attività di redazione del PFTE - allo stato assente – di competenza dell'ente (par. 3.3 del disciplinare), con la conseguenza per cui è richiesta al concorrente l'indicazione di un'offerta al ribasso in percentuale su corrispettivi non ancora definiti, oltre che sull'elenco prezzi per i successivi lavori.

La fase di progettazione ha infatti la funzione di definire esattamente l'oggetto delle prestazioni e, conseguentemente, i requisiti di partecipazione richiesti (in caso di lavori, attraverso la previsione di SOA congruenti), al chiaro fine di mettere tutti gli operatori economici nella condizione di comprendere esattamente le prestazioni richieste nell'ambito dell'affidamento. Né, in assenza della progettazione, appare chiaro in che modo sia stata determinata la quantificazione delle lavorazioni richieste; per converso, l'assenza della progettazione produce l'effetto di rendere incerta, se non impossibile la determinazione dell'offerta.

3.5) Circa tale ultimo profilo, neppure possono ritenersi condivisibili le deduzioni della stazione appaltante contenute nella già citata nota di riscontro all'Autorità e nella risposta ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici, per cui gli elementi essenziali della procedura sarebbero stati dettagliatamente individuati dalla relazione generale. A tal proposito è sufficiente evidenziare come proprio la citata relazione - non costituendo un documento di progettazione, ma al massimo un atto di indirizzo alla stessa - nel limitarsi al riportare alcune informazioni in merito alle principali caratteristiche dell'opera, rimandi proprio *“ai contenuti dei PFTE la compiuta indicazione degli aspetti progettuali”* (art. 6).

Per tutto quanto innanzi, anche la suesposta criticità, in quanto limitativa della concorrenza per le ragioni anzidette, può essere ricondotta nell'alveo applicativo della grave violazione prevista dell'art. 6 co. 1 lett. i) del *“Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, adottato con Delibera ANAC 268/2023 e che legittima l'adozione di un parere motivato, ex art. 220 co. 3 d.lgs. 36/2023, non rilevando in termini di disincentivo alla partecipazione e di formulazione dell'offerta nella prodromica fase della gara, la circostanza per cui i successivi PFTE redatti dall'ente siano stati più o meno conformi alle categorie e alle caratteristiche richieste nel disciplinare di gara.

4. Le ulteriori criticità

Come anticipato, l'esame della documentazione reperita sulla PAD in uso all'ente ha evidenziato un'ulteriore criticità che, seppur non sussumibile nell'alveo applicativo del Regolamento di legittimazione straordinaria, viene comunque segnalata alla stazione

appaltante in ottica di collaborazione istituzionale e al fine di fornire indirizzi operativi nell'indizione di future procedure di gara.

A tal riguardo va evidenziato come l'art. 6.2.2 del disciplinare di gara abbia richiesto – tra i requisiti di partecipazione, in aggiunta al possesso dell'attestazione SOA, *“il possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO9000 rilasciata da soggetti accreditati”*.

In proposito, sebbene tale certificazione sia considerata dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice quale presupposto necessario per la qualificazione, la specifica richiesta di comprovare tale requisito per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi appare ultronea rispetto al requisito SOA, considerato che, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice *“per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati... Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare **rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto**”*. Il comma 6 della medesima disposizione chiarisce poi che *“6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico **risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.**”*

Dal combinato disposto delle citate norme, in relazione alle quali l'Autorità si è pronunciata in più occasioni - cfr. Delibera n. 430 del 5 novembre 2025; Delibera n. 14 del 10 gennaio 2024; in termini cfr. anche Delibera Anac 140 del 4 aprile 2023; Delibera n. 601 del 31.05.2017; Parere n. 108 del 9 giugno 2011 - emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto considerare come “autosufficiente” l'attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell'operatore economico, come da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione.

Ne consegue che nessun ulteriore requisito – né aggravio - può essere imposto all'operatore quale condizione di partecipazione alle procedure di lavori.

5. La fattispecie legittimante e i rimedi da adottare

Le criticità descritte ai paragrafi 2) e 3) sono chiaramente sussumibili entro l'alveo applicativo dell'art. 6 co. 2 lett. i) del *“Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, adottato con Delibera ANAC 268/2023, a mente del quale costituiscono gravi violazioni le *“clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza”*.

Appare infatti evidente che l'assenza di progettazione a base di gara, in uno con la richiesta di un requisito di partecipazione più rigoroso in termini quantitativi, abbia determinato una limitazione della concorrenza, precludendo difatti la presentazione di offerte consapevoli agli operatori economici.

Alla luce di tale criticità, la stazione appaltante è invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, aggiudicazione e atti consequenziali *medio tempore* eventualmente adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la *lex specialis* sopra esposti.

In sede di riedizione della gara – e in prospettiva di futuri analoghi affidamenti - si *raccomanda* in ogni caso di conformarsi alle indicazioni fornite dall'Autorità, sintetizzate nei precedenti paragrafi.

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

- di trasmettere il presente parere motivato, ai sensi dell'art. 220, co. 3 d.lgs. 36/2023 alla stazione appaltante, invitandola all'annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, aggiudicazione e atti consequenziali *medio tempore* eventualmente adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la *lex specialis* esposti in parte motiva (par. 2 e 3), riconducibili alla fattispecie legittimante di cui all'art. 6 co. 2 lett. i) del Regolamento ANAC adottato con Delibera 268/2023;
- di raccomandare, in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara;
- ai sensi del richiamato art. 220, co. 3 d.lgs. 36/2023 si assegna un termine di **30 giorni** dalla ricezione del presente parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l'Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220 d.lgs. 36/2023 dispone la pubblicazione del presente parere motivato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente